

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 35**

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marcozzi, Pasqui, Latini, Ciccioi, Marinelli

*presentata in data 15 marzo 2021*

-----

**SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL MOTOTURISMO**

-----

**Art. 1***(Finalità ed obiettivi)*

1. La Regione valorizza il suo territorio e promuove lo sviluppo di un qualificato turismo attivo e sostenibile anche attraverso il sostegno e lo sviluppo del proprio patrimonio escursionistico al fine di attrezzare itinerari o crearne di nuovi per l'incremento del mototurismo.

2. Tra gli obiettivi di questa legge vi è quello dell'estensione della stagione turistica, della promozione delle aree interne e la generazione di nuove opportunità di lavoro.

3. Per le finalità e gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione istituisce la Rete degli itinerari mototuristici delle Marche, ne contribuisce al suo sviluppo, alla loro gestione e manutenzione, ne promuove e favorisce la conoscenza a livello nazionale ed internazionale, coordina le attività promuovendo il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni competenti in materia.

**Art. 2***(Rete degli itinerari mototuristici)*

1. La Regione redige la Rete degli itinerari mototuristici ed il relativo Piano di gestione nel rispetto delle indicazioni previste nel Piano regionale dei trasporti e del Piano paesaggistico regionale. Il piano favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento motociclabile dei porti e degli aeroporti, tenendo conto della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale utili ai motociclisti.

**Art. 3***(Programmazione regionale)*

1. Nell'ambito degli interventi di programmazione turistica regionale, di cui alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e del relativo piano triennale regionale del turismo, la Regione individua e promuove in particolare:

- a) la Rete degli itinerari mototuristici di cui all'articolo 2 con relativo sostegno e valorizzazione;
- b) la formazione di operatori che accompagnano singoli o gruppi in itinerari mototuristici, anche avvalendosi della Federazione Motociclistica Italiana e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) la promozione di eventi quali motoraduni, motoraid e rievocazioni con moto d'epoca;
- d) la diversificazione dell'offerta da parte delle strutture ricettive per il pernottamento o la risto-

- razione e lo svago anche tramite apposita segnaletica da definirsi con regolamento regionale;
- e) il coordinamento degli itinerari regionali con quelli delle altre regioni e con gli itinerari mototuristici internazionali;
  - f) la promozione sia in scala nazionale sia estera degli itinerari di cui all'articolo 2 e a questo articolo.

#### **Art. 4**

*(Interventi a favore delle persone con disabilità e della mobilità sostenibile)*

1. La Regione promuove e sostiene quelle attività di mototurismo effettuate con particolari mezzi che possano essere condotti da soggetti diversamente abili o che possano portare, oltre al conducente, anche i soggetti diversamente abili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire tali tipi di attività o per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibilità della rete mototuristica anche, ad esempio, a particolari tipologie di moto come motocarrozzette o sidecar.

3. La Regione promuove e sostiene le attività di mototurismo effettuate con mezzi ecologici come, a titolo esemplificativo, i motocicli elettrici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire tali tipi di attività.

#### **Art. 5**

*(Operatori mototuristici ed elenco regionale)*

1. La Regione promuove la formazione della figura di operatore mototuristico con le modalità indicate in apposito regolamento regionale da approvarsi entro centottanta giorni dall'approvazione di questa legge.

2. È istituito presso la Giunta regionale un elenco degli operatori di cui al comma 1 che hanno superato i corsi di formazione di cui a questo articolo con superamento dei medesimi ed ottenimento della relativa attestazione.

3. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 è gratuita e non costituisce condizione obbligatoria al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

#### **Art. 6**

*(Norma finanziaria)*

1. A decorrere dall'anno 2022 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.